

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

” TIRIS Associazione di Solidarietà con il popolo Sahrawi ODV. “

Art. 1 - Costituzione, denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lg. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

“TIRIS Associazione di Solidarietà con il popolo Sahrawi -ODV”, operante senza fini di lucro

Articolo 2 – Sede

la sede legale è nel Comune di Napoli, attualmente alla via Carducci n. 29,. L'eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 3 – Finalità e scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

f) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

m) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo di:

1. Promuovere la conoscenza in Italia e in Europa dei diritti sanciti dalle Nazioni Unite del popolo saharawi con la partecipazione e l'organizzazione di conferenze nazionali ed internazionali
2. Promuovere della cultura della pace tra i popoli e della non violenza quali strumenti per risolvere le controversie internazionali con la partecipazione e l'organizzazione a conferenze e **ed eventi nazionali ed internazionali**
3. Promuovere campagne di sensibilizzazione sulla violazione dei diritti del popolo saharawi, dei diritti umani e **della parità di genere** dei cittadini saharawi con la partecipazione e l'organizzazione di conferenze **ed eventi nazionali ed internazionali**
4. Promuovere in collaborazione con la Rappresentanza della Repubblica Araba Saharawi Democratica in Italia e con il Fronte Polisario, la cultura dell'accoglienza; accogliere i profughi ambientali, di guerra, politici e **sostenere il corso di studi e le cure in Italia** dei saharawi residenti nei territori occupati dal Marocco, **nei territori sotto la controllo del Fronte Polisario del Sahara Occidentale** e nei campi profughi dell'Algeria e nei territori della diaspora saharawi;
5. Promuovere in collaborazione con la Rappresentanza della Repubblica Araba Saharawi Democratica in Italia e con il Fronte Polisario, l'accoglienza prevalentemente nei mesi estivi e in altri periodi dell'anno di minori saharawi.
6. Promuovere l'educazione alla mondialità, ai diritti e alla pace con la partecipazione e l'organizzazione di programmi di lezioni ed eventi nelle

Università, nelle scuole di ogni ordine e grado e presso le associazioni e i cittadini italiani,

7. Promuovere attività di solidarietà internazionale, quali ad esempio adozioni a distanza e raccolte fondi, la conoscenza **dei progetti di cooperazione internazionale nei campi profughi in Algeria, promuovere e sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo, emergenza, riabilitazione; promuovere la presenza di osservatori internazionali sulla regolarità di processi decisionali e la tutela dei diritti umani. Il tutto in rete tra le associazioni aderenti nei campi profughi in Algeria, territori sotto il controllo del Fronte Polisario in Sahara Occidentale; nei territori del Sahara Occidentale occupati dal Marocco e con il contributo della diaspora saharawi.**
8. Promuovere accordi con produttori locali saharawi nei territori occupati dal Marocco, nei territori liberati, nei campi profughi dell'Algeria e nella diaspora, per la commercializzazione di prodotti equi e solidali a sostegno del reddito delle popolazioni saharawi;
9. Promuovere la partecipazione ed organizzare attività di turismo solidale per fare conoscere con viaggi di conoscenza culturale ed artistica di interesse sociale del popolo saharawi al popolo italiano;
10. Promuovere e sostenere ricerche e pubblicazioni, anche in collaborazione con le Università italiane, sulla storia, la cultura e i diritti del popolo saharawi;
11. Promuovere ed sostenere in collaborazione con la Rappresentanza della Repubblica Araba Saharawi Democratica in Italia, la formazione sulla storia, le tradizioni e la cultura del popolo saharawi degli italiani impegnati in attività di solidarietà e cooperazione in Italia e all'estero;
12. Promuovere e sostenere in collaborazione con la Rappresentanza della Repubblica Araba Saharawi Democratica in Italia, la formazione sulla cultura, le tradizioni e la lingua italiana degli accompagnati dei minori saharawi in Italia;

13. Sostenere le spese documentate delle attività della Rappresentanza della Repubblica Araba Saharawi Democratica in Italia
14. Promuovere e organizzare servizi strumentali ad enti del Terzo settore aderenti all'associazione;
15. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai soci e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può

pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale. Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6 -- Associati

Sono aderenti dell'Associazione:

- i fondatori
- i soci dell'Associazione
- i soci onorari dell'Associazione
- i beneficiari dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

Sono soci onorari dell'Associazione le personalità che nel loro impegno professionale e/o artistico si sono distinte nell'affrontare argomenti inerenti all'oggetto dello statuto, ritenute di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

Resta inteso che fra i vari tipi di soci esiste parità di diritti e doveri.

DOMANDA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Chi intenda aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio Direttivo dichiarando espressamente:

- Di essere informati circa lo stato delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, per gli specifici impieghi ai quali sono destinati;
- Accettare -senza riserve- lo statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'associazione;
- Voler partecipare alla vita associativa;
- Conoscere e accettare anche lo statuto ed ove esistenti, le norme prescritte dalle federazioni e dalle associazioni alle quali l'associazione medesima è affiliata o associata.

In caso di minori la domanda di adesione dovrà essere proposta dal genitore esercente la patria potestà.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo è tenuto a motivare il mancato accoglimento della domanda di ammissione ed a comunicarlo all'aspirante socio a mezzo AR.

Avverso tale provvedimento l'aspirante socio può chiedere di essere sentito in contraddittorio dal Consiglio Direttivo ed esporre le proprie ragioni avverso il provvedimento di esclusione. Sull'esclusione si pronunzia l'assemblea dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tra i diritti dei soci vi sono:

- Il diritto di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture e le attrezzature, nel rispetto delle norme stabilite da appositi regolamenti interni;
- Il diritto di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;

- Il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo statuto e dai regolamenti;
- Il diritto di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Il diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- Il diritto di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Tra i doveri dei soci vi sono:

- Il rispetto dello statuto e dei regolamenti dell'associazione;
- Il rispetto dello statuto e dei regolamenti delle federazioni e delle associazioni alle quali l'associazione medesima è affiliata o associata;
- L'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita, nonché dei contributi e delle quote straordinarie e suppletive deliberati dal Consiglio Direttivo;
- La partecipazione alle attività associative preventivamente concordate;
- Il rispetto delle finalità dell'associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali;
- Il rispetto del metodo di insegnamento del direttore artistico o sportivo, nel caso di esercizio di attività culturali, musicali, artistiche o sportive;
- Il rispetto degli orari delle lezioni, delle prove, degli allenamenti, ecc...
- La partecipazione alle iniziative e alle manifestazioni decise dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo;
- L'utilizzo corretto degli impianti, delle attrezzature e quant'altro messo a disposizione dall'associazione;
- L'impegno alla conservazione degli impianti e delle attrezzature dell'associazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

RECESSO

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa.

Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

ESCLUSIONE

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo.

Fra i gravi motivi possono essere annoverati:

- Commettere azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio;
- Tenere una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione;
- Morosità nel pagamento della quota associativa;
- Indisciplina;
- Indegnità da chiunque accertata;
- Mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
- Compimento di atti ritenuti pregiudizievoli nei confronti dell'associazione.

Prima di escludere un socio, questi è preventivamente ammonito dal Consiglio Direttivo e solo successivamente la condotta del socio è esaminata in sede assembleare. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Anche colui che è stato escluso non può avanzare pretese di restituzione della quota associativa o dei contributi e delle quote versate.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Nessun socio può avanzare pretese sul patrimonio o sul fondo comune dell'associazione.

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo

- il presidente del consiglio direttivo
- il vice presidente
- il tesoriere
- il collegio dei revisori dei conti (se istituito)

Articolo 8 – Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) stabilire annualmente le quote di partecipazione all'associazione
- b) provvedere alla nomina del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti (se istituito);
- c) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- e) decidere su tutte le questioni che il consiglio direttivo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) decidere sulla revoca dei componenti degli organi sociali;

Sono compiti dell'assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modificazioni statutarie,
- b) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dal collegio dei revisori dei conti, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aderenti.

La convocazione è fatta mediante avviso, inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo.

L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'assemblea.

Articolo 9 – Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

La partecipazione dell'associato all'assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto al voto; ciascuno associato, tuttavia, può essere portatore di un'unica delega.

Articolo 10 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;

- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.

L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto,
- b) in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 11 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono essere approvate:

- a) per le modifiche statutarie: con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto;
- b) per lo scioglimento dell'associazione: con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 12 – Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a nove membri, compresi il presidente, il vice presidente.

I consiglieri devono essere soci dell'associazione, durano in carica per cinque anni e sono sempre rieleggibili.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente ed il Tesoriere.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il consiglio stesso provvede alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo componente.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso,

salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini

dello svolgimento della loro funzione.

Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del segretario, da scegliersi preferibilmente tra i consiglieri eletti;
- l'ammissione e la radiazione degli associati;
- la redazione del rendiconto preventivo e consuntivo.

Il consiglio direttivo è convocato, mediante avviso a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo, dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno

oppure, ne sia fatta richiesta da almeno i 2/3 dei consiglieri o dal collegio dei revisori.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, non interviene alla riunione del consiglio, decade dalla carica.

Articolo 13 – Presidente del consiglio direttivo

Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, l'ordinaria amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 14 – Vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 15 – Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Articolo 16 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito

alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti,

partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e, senza diritto di voto a

quelle del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui rendiconti.

Articolo 17 – Rendiconto consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto preventivo e consuntivo. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 18 – Avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa connessa. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 19 – Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 20 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando, luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del tribunale di Napoli. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di

accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Articolo 21 – Richiamo normativo

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore e nel codice civile.

Napoli 21 novembre 2022

Il Presidente
Francesca Romana Doria

Il Segretario
Francesco Esposito

francesca romana doria *Francesco Esposito*